



DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.”

**NOTA DI LETTURA
SULLE PRINCIPALI NORME DI INTERESSE PER I COMUNI**

PREMESSA

Il decreto legislativo n. 62/2024, approvato dal Consiglio dei Ministri, in via definitiva, lo scorso 15 aprile – dà attuazione alla [Legge delega n. 227/2021](#), che delegava il Governo ad adottare uno o più decreti al fine di riformare la disciplina vigente in tema di disabilità e armonizzarla con il quadro normativo internazionale.

Il Decreto legislativo in oggetto, articolato in 40 articoli suddivisi in 4 Capi, interviene sulla **definizione di condizione di disabilità, sulle modalità di valutazione di base, di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l'elaborazione del progetto di vita individuale personalizzato.**

Il decreto, secondo quanto previsto dall'art. 40, entra in vigore il 30 giugno 2024; il citato art. 40 prevede espressamente che alcune specifiche disposizioni si applicano, per i territori interessati dalla sperimentazione delle disposizioni in materia di valutazione di base e di valutazione multidimensionale, a decorrere dal 1° gennaio 2025; per i restanti territori le medesime disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Di seguito si fornisce una prima lettura delle principali disposizioni di interesse dei Comuni.

DEFINIZIONE DI DISABILITÀ E NUOVA TERMINOLOGIA

Il Decreto, coerentemente con le previsioni della **Convenzione ONU** sui diritti delle persone con disabilità espressamente richiamata, è finalizzato a garantire l'accesso pieno ed effettivo ai servizi, alle prestazioni e ai supporti, anche attraverso accomodamenti ragionevoli e progetti di vita personalizzati, basati sui principi di autodeterminazione e non discriminazione (**art.1**).

L'**art.3** introduce una nuova definizione di disabilità sostituendo i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 104/1992.

1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.

2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio. Il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.

3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

L'**art.4** interviene sulla terminologia da adottare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, in materia di disabilità, e precisamente indica che:

- a) la parola «handicap» è sostituita da «condizione di disabilità»;
- b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite da: «persona con disabilità»;

- c) le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;
- d) le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».

VALUTAZIONE DI BASE INPS E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

È introdotta la **valutazione di base quale procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità**, che comprende ogni accertamento dell'invalidità civile previsto dalla normativa vigente.

La valutazione di base si applica anche ai minori e alle persone anziane, fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n.29 per le persone anziane non autosufficienti che abbiano superato il settantesimo anno d'età (**art.5**).

Il **procedimento per la valutazione di base**, disciplinato dall' **art.6**, si attiva su richiesta dell'interessato, dell'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, o del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri, con la trasmissione, in via telematica all'INPS, del certificato medico introduttivo di cui all'articolo 8. L'esito della valutazione di base è attestato da un certificato con validità non limitata nel tempo; nel caso di riconoscimento della condizione di disabilità della persona, sono individuate nel medesimo certificato la necessità e l'intensità dei sostegni nonché gli eccezionali casi di cui all'art. 12, c.2, lett. d) nei quali è ammessa la revisione della condizione di disabilità al termine della scadenza indicata nel certificato.

La gestione del procedimento per la valutazione di base è affidata, **in via esclusiva** a decorrere dal 1° gennaio 2026, **all'INPS**, mediante le unità di valutazione di base (**art.9**).

Il riconoscimento della condizione di disabilità costituisce il risultato del procedimento valutativo di base (**art.10**).

Per la valutazione di base, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è utilizzata la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute - International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). L'ICF è applicata congiuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità e di ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica (**art.11**).

Il **certificato** che riconosce la condizione di disabilità, di cui all'art. 6, comma 7, sostituisce a tutti gli effetti le relative certificazioni assumendo **valore polifunzionale**. La trasmissione del certificato nell'interesse della persona integra la presentazione dell'istanza ai fini del conseguimento di prestazioni sociali, socioassistenziali e sociosanitarie (**art.13**).

L'INPS, secondo quanto previsto dall'art.6, determina le modalità con cui garantire la tempestiva erogazione delle provvidenze economiche conseguenti alla valutazione di base; provvede altresì a garantire l'interoperabilità, anche tramite FSE, delle proprie banche dati (**art.16**).

Obblighi di informazione alla persona con disabilità

L'unità di valutazione di base, al termine della relativa visita, informa la persona con disabilità e, se presente, l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri, che, fermi restando gli interventi, i sostegni e i benefici che direttamente spettano all'interessato a seguito della certificazione della condizione di disabilità, **sussiste il diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, quale ulteriore strumento di capacitazione.** La commissione informa, altresì, i soggetti summenzionati della possibilità di presentare l'istanza per l'elaborazione del progetto di vita attraverso l'invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte della stessa commissione.

I punti unici di accesso, nonché i servizi sociali, sociosanitari e sanitari territoriali, che entrano in contatto a qualsiasi titolo con la persona con disabilità, hanno obbligo di informazione del diritto ad attivare un procedimento volto all'elaborazione del progetto di vita, individuale, personalizzato e partecipato (**art.15**).

PROGETTO DI VITA E VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

Presentazione dell'istanza e avvio del procedimento (artt. 15 e 23)

La persona con disabilità o chi la rappresenta può avanzare l'istanza al fine di avviare il procedimento per l'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, in forma libera e in qualsiasi momento, presentandola a uno dei soggetti indicati all'articolo 23:

- ambito territoriale sociale, *se dotato di personalità giuridica*, in cui ricade il comune di residenza della persona con disabilità;
- altro ente individuato con legge regionale, quale titolare del relativo procedimento;
- ulteriori punti di ricezione individuati dalle regioni;
- per il tramite del comune di residenza o di uno dei punti unici di accesso - PUA - del territorio, individuati dagli enti locali o dalle regioni.

La trasmissione del certificato ai soggetti indicati dall'art. 23, su richiesta dell'interessato, da parte della commissione a seguito dell'attività informativa al termine della visita relativa alla valutazione di base ha valore di istanza di parte per l'avvio del procedimento per l'elaborazione del progetto di vita individuale (**art.15**, c. 2 e c.3).

L'avvio del procedimento è comunicato all'istante da parte del responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza o dalla ricezione della comunicazione da parte della commissione. (**art.23**).

Accomodamento ragionevole (art.17)

Al fine di riconoscere l'accomodamento ragionevole e predisporre misure idonee per il suo effettivo esercizio, la norma introduce l'art. 5 bis alla legge n. 104/1992.

Per effetto delle nuove previsioni, la persona con disabilità, l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore ovvero l'amministratore di sostegno se dotato dei poteri ha la facoltà di richiedere, con apposita istanza scritta, alla pubblica amministrazione, ai concessionari di pubblici servizi e ai soggetti privati l'adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta, e partecipa al procedimento relativo alla sua individuazione. L'accomodamento ragionevole è attivato in via sussidiaria e non sostituisce né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente. L'accomodamento ragionevole deve risultare necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all'entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonché compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo.

Il progetto di vita: finalità, contenuti e portabilità

Il **progetto di vita**, disciplinato dall' **art.18**, è diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri. Il progetto di vita individua, per qualità, quantità ed intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l'inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali.

La persona con disabilità è titolare del progetto di vita e, come richiamato sopra, ne richiede l'attivazione, concorre a determinarne i contenuti, esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte.

Il progetto di vita deve essere sostenibile nel tempo ovvero garantire continuità degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto della autodeterminazione del beneficiario.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle relative competenze, garantiscono l'effettività e l'omogeneità del progetto di vita, indipendentemente dall'età e dalle condizioni personali e sociali. (**art.18**)

Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale, i soggetti che hanno preso parte al relativo procedimento predispongono il progetto di vita che **individua i sostegni, il budget di progetto e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscono l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali (art.26)**.

Il diritto al progetto di vita è garantito anche in caso di variazione, temporanea o definitiva, del contesto territoriale, di vita o del luogo di abitazione, ed è rimodulato in funzione della valutazione dei nuovi contesti di vita o di residenza, perseguendo per qualità, quantità e intensità, livelli di organizzazione e di prestazione non inferiori a quelli precedenti (**art.27**).

Unità di valutazione multidimensionale e Valutazione multidimensionale

L'unità di valutazione multidimensionale, come definita dall'art.24, elabora il progetto di vita; spetta all'unità di valutazione multidimensionale, sulla base di un metodo multidisciplinare fondato sull'approccio bio-psico-sociale e tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD, la valutazione del profilo di funzionamento, l'analisi dei bisogni e delle preferenze e la definizione congiunta e contestuale degli interventi da attivare volti a conseguire l'integrazione sociosanitaria (**art.25**).

Restano salvi i sostegni, i servizi e i piani di intervento attivati prima dell'elaborazione del progetto di vita, con l'eventuale aggiornamento degli stessi per essere coerenti ai miglioramenti e ai nuovi sostegni indicati nel progetto.

Budget di progetto e risorse

L'attuazione del progetto di vita è sostenuta dal **budget di progetto** che è costituito, in modo integrato, dall'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali (**art.28**). La predisposizione del budget di progetto è effettuata secondo i principi della co-programmazione, della co-progettazione con gli enti del terzo settore, dell'integrazione e dell'interoperabilità nell'impiego delle risorse e degli interventi pubblici e, se disponibili, degli interventi privati. Alla formazione del budget di progetto concorrono, in modo integrato e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli interventi pubblici, derivanti da:

- Fondo per la Non Autosufficienza-FNA;
- Fondo "Dopo di Noi";

- Fondo Unico per le persone con disabilità;
- Fondo Università.
- dalle risorse complessivamente attivabili nei limiti delle destinazioni delle risorse umane, materiali, strumentali e finanziarie dell'ambito sanitario.

All'**art.31** è istituito, per l'implementazione dei progetti di vita che prevedono l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nelle unità di offerta del territorio di riferimento, il **Fondo per l'implementazione dei progetti di vita** la cui dotazione è determinata in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Fase di sperimentazione

Dal 1° gennaio 2025 é avviata una procedura di **sperimentazione della durata di dodici mesi (art.33)**, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative:

- 1) alla valutazione di base disciplinata dal Capo II – procedimento valutativo di base e accomodamento ragionevole;
- 2) alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo III - valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Le modalità e i territori coinvolti nella procedura di sperimentazione di cui al punto 2), così come l'assegnazione delle risorse e il relativo monitoraggio sono stabiliti con regolamento da adottare entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su iniziativa dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, **previa intesa in sede di Conferenza unificata**.